

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. Atto n. 295.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (Atto n. 295),

premesso che lo schema di decreto intende dare attuazione a diversi principi e criteri direttivi della legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111; si tratta, in particolare, di quelli dettati:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), volti a garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), e lettera g), concernenti rispettivamente la revisione della disciplina della detrazione e la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale;

c) all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), che prevede, tra l'altro, di estendere a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 88, comma 4-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

osservato innanzitutto che l'articolo 5 dello schema di decreto in esame modifica la disciplina, ai fini IRES, delle cosiddette sopravvenienze attive, al fine di allineare le fattispecie di riduzione dei debiti alle vigenti procedure attivabili nei confronti del debitore in stato di crisi o di insolvenza;

richiamata la disciplina dettata dal Titolo X del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il regime fiscale dei relativi enti;

tenuto conto dell'avvio della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia n. 2008/2010, che rileva come la natura economica dell'attività posta in essere dagli enti non commerciali costituisca condizione sufficiente per l'assoggettamento ad IVA, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto o dallo scopo, lucrativo o meno, dell'attività svolta: da ciò discende che le cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite dietro corrispettivo non possono essere escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ma debbono essere eventualmente ricondotte alle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

considerato al riguardo che, al fine di rispondere alle contestazioni mosse dalla Commissione europea, l'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (legge 17 dicembre 2021, n. 215) ha modificato la disciplina IVA applicabile agli enti associativi che effettuano prestazioni di servizi e cessioni di beni riconducibili alle proprie finalità istituzionali a favore di soci, associati o partecipanti e che per effetto di tali modifiche le predette prestazioni e cessioni rese da tali enti associativi:

si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali e, pertanto, non più escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Testo unico IVA (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

sono riconducibili a specifiche ipotesi di esenzione, di cui all'articolo 10 del medesimo Testo unico IVA;

rilevato altresì che le predette modifiche, come disposto dalla legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 683) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 e che il cambio del regime IVA determinerà un aggravio degli adempimenti amministrativi con ripercussioni economiche in capo ai soggetti in parola;

tenuto conto che l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'articolo 79 del Codice del Terzo settore rischia di far transitare nel perimetro della non commercialità attività di interesse generale qualificate invece come commerciali ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, con la conseguente determinazione della base imponibile IRAP secondo il c.d. metodo retributivo, vale a dire calcolato sull'ammontare del costo della forza lavoro impiegata, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

preso atto che la riforma degli enti del Terzo settore determina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la definitiva abrogazione della disciplina delle ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 e che appare opportuno mantenere inalterato l'ambito soggettivo di applicazione di alcune disposizioni in materia di IVA concernenti le predette ONLUS, garantendone al contempo il coordinamento con l'assetto normativo vigente;

considerato altresì che le cooperative sociali, ai sensi della Tabella A, parte II-*bis*, n. 1), allegata al Testo unico IVA, applicano l'aliquota del 5 per cento, mentre le imprese sociali, pur operando nei medesimi ambiti, in assenza di un puntuale coordinamento normativo sono assoggettate all'aliquota ordinaria del 22 per cento;

ravvisata inoltre l'esigenza di sostenere gli enti del Terzo settore che svolgono compiti di particolare rilevanza in materia di tutela della salute, con specifico riferimento alle associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni, che concorrono, con le loro meritevoli attività, ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;

tenuto conto che la disciplina recata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di attività trasfusionali e produzione nazionale di emoderivati, all'articolo 9 prevede che non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le citate associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni svolgono per gli scopi associativi, non prevedendo invece alcuna esenzione IVA sull'acquisto delle sacche trasfusionali, strumentali a tali attività;

preso atto tuttavia che sulle sacche trasfusionali grava il regime IVA ordinario, con applicazione di un'aliquota pari al 22 per cento della base imponibile dell'operazione, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del Testo unico IVA;

osservato che i Corpi dei Vigili del Fuoco volontari sono organizzazioni di volontariato appartenenti al Terzo settore, che svolgono – analogamente al Corpo nazionale – servizi non urgenti di prevenzione e vigilanza antincendio, dietro versamento di un corrispettivo;

preso atto che tali servizi sono stati sinora esclusi da IVA, in base all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, ma che dal 1° gennaio 2026, con l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore e l'abrogazione della norma citata, tali prestazioni diverranno imponibili IVA

e non potranno beneficiare delle esenzioni previste per i richiamati ETS, dal momento che detti servizi a pagamento non sono rivolti a soci o associati;

apprezzata l'opportunità di estendere alle associazioni di categoria economiche, in particolare per la gestione di attività a carattere promozionale – quali feste, sagre ed eventi simili – il regime agevolato per gli enti sportivi dilettantistici contenuto nella legge n. 398 del 1991, nonché l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per talune attività marginali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996, con finalità di semplificazione e di sostegno operativo alle associazioni di categoria, in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione normativa e di promozione dello sviluppo economico locale;

rilevato infine che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prevede una riduzione della metà dell'aliquota IRES applicabile al reddito conseguito da determinati soggetti, tra cui gli istituti autonomi per le case popolari, nonché enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società rispondenti ai requisiti in materia di *in house providing*; la giurisprudenza e la prassi hanno tuttavia fornito un'interpretazione restrittiva dei requisiti soggettivi per usufruire di detta agevolazione;

considerato che tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 51, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con effetto a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis, norma che affida a successivi provvedimenti legislativi l'individuazione di misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni del Codice del Terzo settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) introdurre, all'articolo 5 dello schema di decreto in esame, una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 4-ter, del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in relazione ai nuovi istituti con finalità liquidatoria e non liquidatoria, introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

b) adottare le opportune iniziative per garantire la graduale attuazione dell'orientamento unionale e il coordinamento con l'assetto normativo conseguente alla riforma degli enti del Terzo settore, al contempo assicurando, anche dopo il 1° gennaio 2026, un regime di esclusione dall'IVA per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali;

c) adottare le opportune iniziative volte ad evitare gli effetti penalizzanti, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, che potrebbero discendere dall'operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2026, delle disposizioni di cui al Titolo X del Codice del Terzo settore;

d) novellare gli articoli 3 (Prestazioni di servizi) e 10 (Operazioni esenti dall'imposta) del Testo unico IVA, sostituendo il riferimento alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (ONLUS), con quello agli «enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società», nonché, al comma 1, numero 15), del richiamato articolo 10, sostituire il riferimento agli «enti del Terzo settore di natura non commerciale» con quello agli «enti del Terzo settore»;

e) superare l'attuale asimmetria, ai fini IVA, tra cooperative sociali e imprese sociali per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese in favore dei soggetti individuati dall'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del Testo unico IVA;

f) integrare lo schema di decreto legislativo in esame prevedendo un'esenzione IVA per le sacche trasfusionali acquistate dalle associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni, al fine di perseguire i propri scopi associativi;

g) integrare lo schema di decreto legislativo in esame con una disciplina che, in coerenza con quanto già previsto per il Corpo nazionale, escluda dall'applicazione dell'IVA le prestazioni rese dietro corrispettivo dai Corpi dei Vigili del fuoco volontari;

h) integrare lo schema di decreto legislativo in esame al fine di disporre l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, nonché di estendere ai medesimi enti le esenzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

i) integrare lo schema di decreto legislativo in esame allo scopo di chiarire la portata applicativa delle agevolazioni IRES attualmente vigenti, ovvero introdurre di nuove, in favore degli enti di gestione delle case popolari, valutando altresì la possibilità di ricomprendere anche i soggetti costituiti in forma societaria, tenuto conto della natura sociale dell'attività da essi svolta.